



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 17 luglio 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



[Handwritten mark]

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatto dall'organo di revisione del Comune di Lodrino (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 15497 del 25/06/2019;

Vista la risposta del comune di Lodrino, prot. Cdc n. 15649 del 01/07/2019;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2016, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire le seguenti informazioni:

- "1. Fornire informazioni circa la situazione debiti/crediti dell'ente nei confronti del Consorzio forestale di Nasego, chiarendo se vi siano, o meno, poste creditorie/debitorie non concordanti;*
- 2. Fornire informazioni aggiornate ad oggi sull'anticipazione di tesoreria, atteso che anche per il 2016 (tabella 1.2.3.1, pag. 11 questionario) emerge il ricorso a tale anticipazione per n. 21 giorni, con interessi maturati al 31/12 pari ad euro 155,44, per un importo massimo giornaliero pari ad euro 41.009,27.*
- 3. Fornire informazioni aggiornate ad oggi in merito al riscontrato superamento del livello di indebitamento e allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013. Chiarire, altresì, il livello di indebitamento per il 2016, atteso che nella relazione dell'organo di revisione (pag. 27) lo stesso è pari a 10,44%, mentre nel questionario (pagg. 25 e 26) risulta pari a 11,091%.*



4. Fornire informazioni aggiornate circa la gestione di competenza, attesa la differenza negativa riscontrata (pag. 9 relazione dell'organo di revisione) tra accertamenti e impegni (- 30.595,49 euro) e tra riscossioni e pagamenti (- 31.592,40 euro);

5. Confermare, del caso, l'importo dell'indennità di fine mandato, pari ad euro 1.750,00, che risulta nella parte vincolata (e non accantonata) del risultato di amministrazione".

Con successiva nota prot. Cdc n. 15649 del 01/07/2019, l'ente ha riscontrato la richiesta, riferendo quanto segue:

"1) La situazione dei debiti e crediti nei confronti del Consorzio Forestale di Nasego risultano concordanti con la contabilità del Consorzio al 31/12/2016 ed esattamente:

· Crediti nei confronti del Consorzio Forestale di Nasego = euro 0,00;

· Debiti nei confronti del Consorzio Forestale di Nasego = euro 1.939,14 relativi alla quota annuale 2016 pagata nei primi mesi dell'esercizio 2017.

2) Per quanto riguarda l'anticipazione di Tesoreria possiamo comunicare che l'anno 2016 è stato l'ultimo anno di utilizzo: difatti sia nel 2017, sia nel 2018 e fino ad oggi nel 2019 l'anticipazione di Tesoreria NON è più stata utilizzata.

3) Per quanto riguarda il livello di indebitamento si comunica quanto segue:

· Il livello di indebitamento del 2016 è quello indicato nel questionario: errore materiale il dato indicato sulla relazione del revisore;

· Il livello di indebitamento si è sempre mantenuto su valori superiori al 10% dal 2010 in avanti: allora il limite era del 15% ed in quegli anni sono stati fatti importanti finanziamenti a seguito di importanti investimenti. Da rilevare in senso positivo la progressiva riduzione del debito residuo, se pur lenta anche a causa dei tassi elevati dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Per questo motivo l'Amministrazione sta valutando la possibile rinegoziazione dei mutui, appena la Cassa Depositi e Prestiti predisporrà la documentazione, con i tassi attuali, molto più bassi dei tassi attualmente applicati dalla stessa Cassa DD.PP.

Si comunica che nel 2017 la % di indebitamento è ancora superiore al 10% (11,18%) mentre nel 2018 la % si riduce al 9,7% in virtù del fatto che le entrate dell'esercizio 2016 (di



riferimento) sono più alte rispetto agli altri anni. Come proiezione sul 2019 la % dovrebbe essere intorno al 10,30.

Ultima considerazione: l'Amministrazione Comunale paga dei mutui, relativi al servizio idrico integrato, che vengono completamente rimborsati (capitale più interessi) dall'Azienda Servizi Valtrompia Spa la quale gestisce il servizio idrico integrato: la normativa parla che si possono detrarre dal calcolo solo contributi regionali e statali. Perciò nel calcolo della % questi mutui sono considerati anche se, a tutti gli effetti, NON sono a carico del Comune: anticipa il pagamento ma poi riceve il completo rimborso (interessi euro 13.877,65 nel 2016). Senza questi mutui, il livello di indebitamento è sotto il 10% (9,88% nel 2016).

Comunque l'Amministrazione ha ben presente questa problematica e si è anche informata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la possibile estinzione dei mutui anche parziale: il problema è che la stessa Cassa chiede delle penali molto elevate.


4) Per quanto riguarda la gestione di competenza e i relativi pagamenti si rileva un disavanzo in quanto nel calcolo del prospetto a pag. 9 della relazione del revisore non viene considerato l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015 al bilancio 2016: applicato euro 50.000 di cui impegnato 43.896 per la parte capitale. Considerando quest'ultimo la gestione di competenza è positiva.

5) Si conferma che l'importo di euro 1.750,00 è relativo all' indennità di fine mandato."

Ciò posto, il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Lodrino (BS) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per



il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della



el

valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL,





siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.


2. Irregolarità della gestione finanziaria.

All'esito dell'istruttoria condotta, sono emerse le seguenti criticità.

2.A. Anticipazione di tesoreria.

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione dei conti del Comune di Lodrino, in merito al Rendiconto relativo all'esercizio 2016, sono emerse criticità per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, già oggetto di precedente deliberazione di questa Sezione, n. 285/2017/PRSE, con cui si accertava che l'Ente, nel corso del 2015, aveva fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per n. 103 giorni e per un importo massimo di utilizzo giornaliero pari ad euro 160.068,80, mentre, nel corso del 2016, aveva fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per n. 21 giorni, per un importo massimo giornaliero pari ad euro 41.009,27.

Tenuto conto delle informazioni, aggiornate alla prima metà del 2019, fornite dall'Ente in sede istruttoria - secondo cui *"Per quanto riguarda l'anticipazione di Tesoreria possiamo comunicare che l'anno 2016 è stato l'ultimo anno di utilizzo: difatti sia nel 2017, sia nel 2018 e fino ad oggi nel 2019 l'anticipazione di Tesoreria NON è più stata utilizzata"* - la Sezione



prende atto del miglioramento in corso, invitando l'Ente a proseguire nel percorso intrapreso, continuando a monitorare attentamente la gestione di cassa.

2.B. Superamento del livello di indebitamento e sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013.

In merito al livello di indebitamento, il cui superamento è stato già oggetto di precedente deliberazione della Sezione, n. 285/2017/PRSE, l'Ente conferma che lo stesso, per il 2016, è pari all' 11,091%, quindi superiore al limite di legge, pari al 10%.

Dall'istruttoria svolta, emerge, altresì, lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013, "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012".


Con nota prot. Cdc n. 15649 del 01/07/2019, in merito alle predette criticità, l'Ente ha fatto presente che:

"Per quanto riguarda il livello di indebitamento si comunica quanto segue:

· Il livello di indebitamento del 2016 è quello indicato nel questionario: errore materiale il dato indicato sulla relazione del revisore;

· Il livello di indebitamento si è sempre mantenuto su valori superiori al 10% dal 2010 in avanti: allora il limite era del 15% ed in quegli anni sono stati fatti importanti finanziamenti a seguito di importanti investimenti. Da rilevare in senso positivo la progressiva riduzione del debito residuo, se pur lenta anche a causa dei tassi elevati dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Per questo motivo l'Amministrazione sta valutando la possibile rinegoziazione dei mutui, appena la Cassa Depositi e Prestiti predisporrà la documentazione, con i tassi attuali, molto più bassi dei tassi attualmente applicati dalla stessa Cassa DD.PP.



Si comunica che nel 2017 la % di indebitamento è ancora superiore al 10% (11,18%) mentre nel 2018 la % si riduce al 9,7% in virtù del fatto che le entrate dell'esercizio 2016 (di riferimento) sono più alte rispetto agli altri anni. Come proiezione sul 2019 la % dovrebbe essere intorno al 10,30.


Ultima considerazione: l'Amministrazione Comunale paga dei mutui, relativi al servizio idrico integrato, che vengono completamente rimborsati (capitale più interessi) dall'Azienda Servizi Valtrompia Spa la quale gestisce il servizio idrico integrato: la normativa parla che si possono detrarre dal calcolo solo contributi regionali e statali. Perciò nel calcolo della % questi mutui sono considerati anche se, a tutti gli effetti, NON sono a carico del Comune: anticipa il pagamento ma poi riceve il completo rimborso (interessi euro 13.877,65 nel 2016). Senza questi mutui, il livello di indebitamento è sotto il 10% (9,88% nel 2016).

Comunque l'Amministrazione ha ben presente questa problematica e si è anche informata presso la Cassa Depositi e Prestiti per la possibile estinzione dei mutui anche parziale: il problema è che la stessa Cassa chiede delle penali molto elevate.”

Dalle informazioni fornite, dunque, emerge che, in prospettiva, anche per il 2017, l'Ente supera il livello di indebitamento (11,18%), rientrando, invece, nel limite per il 2018 (9,7%), per poi nuovamente superarlo nel 2019 (10,30%), sulla base delle proiezioni effettuate.

Emerge, altresì, che l'Ente sta valutando la possibile estinzione dei mutui, anche parzialmente; tale circostanza era stata già rappresentata alla Sezione, nel corso dell'istruttoria effettuata in occasione delle verifiche sul rendiconto 2015, poi esitate nella deliberazione della Sezione n. 285/2017/PRSE.

Ad oggi, pertanto, il Collegio non può che registrare la medesima situazione già accertata con deliberazione n. 285/2017/PRSE, invitando l'Ente ad adottare misure idonee a garantire il rispetto del limite di legge, di cui all'art. 204 TUEL. Tale norma, difatti, individua un parametro per verificare la sana gestione finanziaria, al fine di verificare la sostenibilità del debito assunto. **Di conseguenza, la sua violazione costituisce grave irregolarità contabile.**




La Sezione si riserva, pertanto, di verificare le misure adottate dall'Ente sul punto, in occasione delle verifiche che saranno successivamente effettuate sul rendiconto 2017. Circa lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013 (su cui l'Ente non ha fornito alcuna informazione di dettaglio o aggiornata, in sede di risposta istruttoria), la Sezione rammenta che tale circostanza potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità, per l'Ente, di fare fronte alle proprie obbligazioni, segnalando, nel contempo, che ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione non può non tenere conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e nazionale. Tali obblighi sono oggi ancor più rilevanti e incisivi, alla luce delle modifiche introdotte alla Carta costituzionale dalla legge costituzionale n. 1/2012, nonché dalle previsioni di cui alla legge cd. rinforzata n. 243/2012 (vd. deliberazioni Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 218/2018/PRSE e n. 226/2018/PRSE).

Anche su tale aspetto, in conclusione, la Sezione si riserva un ulteriore approfondimento, in sede di verifiche sul rendiconto 2017.

2.C. Contabilizzazione dell'indennità di fine mandato nel risultato di amministrazione.

Con riferimento all' indennità di fine mandato, è emerso che l'Ente ha provveduto a "vincolare" l'importo di 1.750,00 a tale fine, confermando, in sede istruttoria, che "l'importo di euro 1.750,00 è relativo all' indennità di fine mandato".

A tale proposito, la Sezione chiarisce la corretta contabilizzazione dell'indennità di fine mandato e relativa applicazione del principio contabile (vd. deliberazione di questa Sezione n. 94/2019/PRSE; n. 355/2018/PRSE della Sezione Regionale di controllo per il Veneto; deliberazione n. 77/2018/PRSE della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna). La disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.ggs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che "anche le spese per indennità di fine mandato,



costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

Ne deriva, dunque, che ai fini di una corretta contabilizzazione dell'indennità di fine mandato, il relativo importo va inserito tra le quote accantonate e non vincolate del risultato di amministrazione. Resta fermo che l'Ente ha comunque provveduto a "preservare" l'importo in parola, avendolo contabilizzato nell'ambito della quota vincolata del risultato di amministrazione 2016.

Si raccomanda, pertanto, per il futuro, una scrupolosa applicazione del principio contabile in parola, come sopra chiarito.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia


ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva.

INVITA l'ente

- a proseguire nell'attività di monitoraggio della gestione di cassa;
- ad adottare misure idonee a garantire il rispetto del livello di indebitamento, atteso che nel 2016 l'Ente ha registrato, ai sensi dell'art. 204 TUEL, un ammontare complessivo di indebitamento pari all'11,091%, superando il limite di legge, fissato al 10%;
- a verificare attentamente gli equilibri di bilancio, stante lo sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013;
- a contabilizzare l'indennità di fine mandato, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011.

DISPONE



- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti del Comune di Lodrino;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2019.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Marinella Colucci)



Il Presidente f.f.

(dott. Marcello Degni)



Depositata in Segreteria il

17 LUG 2019

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

